



3.3.2010

**Relazione all'assemblea VPOD Lugano
sulla Cassa pensione Città di Lugano - CPCL**

a cura di

Marilena Ranzi

(membro commissione CPCL)

Modifiche statutarie della CPCL

Art. 4 Bis Obiettivo di copertura

- Non esistente
- L'obiettivo del grado di copertura per la CPCL è del 100%

Art. 4ter

- Non esistente
 - 1. Qualora dal bilancio tecnico risultasse un ammanco il CdA, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale propone le misure di risanamento necessarie alla Commissione CPCL che le decide. Queste devono essere atte a ristabilire l'equilibrio finanziario della CPCL entro un termine adeguato.
 - 2. Le disposizioni delle misure di risanamento devono tenere conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza e ordnere in considerazione un'adeguata simetria di sacrificio, da un lato fra il datore di lavoro e i membri, nonchè dall'altro lato fra i diversi gruppi di membri.
 - 3. Fatta riserva di norme legali vincolanti, qualora altre misure non siano sufficiente a raggiungere l'obiettivo secondo l'art. 4bis, il CdA, con l'accordo della Commissione CPCL, ha la facoltà di prendere le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo da inserire in un apposito regolamento, approvato dalla Commissione CPCL, da allegare allo statuto. Le misure in esso contenute dovranno essere verificate a scadenze regolari.

Art. 14 Capitale di risparmio

- **Attuale**
- 1. Per ogni assicurato è costituito un capitale di risparmio. Esso si compone di:
 - la prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro ,conformemente all'art. 16
 - gli eventuali apporti personali dell'assicurato ai sensi dell'art. 16
 - - gli accrediti di vecchiaia secondo l'art.15
 - - le eventuali eccedenze tecniche dell'esercizio
 - -gli interessi maturati sugli importi summenzionati.
- 2. Gli importi destinati alla costituzione del capitale di risparmio conformemente all'art. 16 come pure le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio maturano immediatamente interessi, almeno al tasso stabilito dalla LPP. Gli accrediti di vecchiaia maturano interessi dal 1° gennaio successivo alla loro attribuzione
- **Nuovo (in rosso)**
- 1. Per ogni assicurato è costituito un capitale di risparmio. Esso si compone di:
 - la prestazione di libero passaggio trasferita dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro ,conformemente all'art. 16
 - gli eventuali apporti personali dell'assicurato ai sensi dell'art. 16
 - - gli accrediti di vecchiaia secondo l'art.15
 - - le eventuali eccedenze tecniche dell'esercizio
 - -gli interessi maturati sugli importi summenzionati.
- 2. Gli importi destinati alla costituzione del capitale di risparmio conformemente all'art. 16 come pure le eventuali eccedenze tecniche d'esercizio maturano interessi. **Gli accrediti di vecchiaia maturano interessi dal 1° gennaio successivo alla loro attribuzione.**
- 3. **Il CdA fissa fine anno sulal base del risultato provvisorio d'esercizio e della situazione finanziaria della CPCL il tasso di remunerazione dell'avere di vecchiaia per l'anno in corso da attribuire agli assicurati presenti al 31 dicembre. Nel contempo stabilisce il tasso di remunerazione da attribuire ai capitali di risparmio di coloro che realizzano un evento assicurato nell'anno successivo.**

Art. 15 Accrediti di vecchiaia

- **Attuale**
- 1. Gli accrediti di vecchiaia espressi in percento del salario assicurato tenuto conto dell'età dell'assicurato sono pari a:
- | Categorie d'età | Accrediti di vecchiaia |
|-----------------|------------------------|
| 18-19 | -.- |
| 20-29 | 12,5% |
| 30-39 | 15% |
| 40-49 | 17.5% |
| 50-65 | 20% |
- L'età dell'assicurato ai sensi della presente disposizione risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
- 3. Finchè un assicurato è al beneficio della rendita d'invalidità del CPCL, il suo capitale di risparmio viene alimentato da accrediti di vecchiaia, uguali a quelli che sarebbero attribuiti se l'interessato fosse rimasto attivo, tenuto conto del suo ultimo salario assicurato.
- 4. Per un assicurato al beneficio della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli art. 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, il capitale di risparmio non è più alimentato da accrediti di vecchiaia.
- **Nuovo (in rosso)**
- 1. Gli accrediti di vecchiaia espressi in percento del salario assicurato tenuto conto dell'età dell'assicurato sono pari a:
- | Categorie d'età | Accrediti di vecchiaia |
|-----------------|------------------------|
| 18-19 | -.- |
| 20-29 | 13% |
| 30-39 | 15.5% |
| 40-49 | 19% |
| 50-65 | 23% |
- L'età dell'assicurato ai sensi della presente disposizione risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
- 3. Finchè un assicurato è al beneficio della rendita d'invalidità del CPCL, il suo capitale di risparmio viene alimentato da accrediti di vecchiaia, uguali a quelli che sarebbero attribuiti se l'interessato fosse rimasto attivo, tenuto conto del suo ultimo salario assicurato.
- 4. Per un assicurato al beneficio della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli art. 86 e 88 capoverso 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli Enti esterni, il capitale di risparmio non è più alimentato da accrediti di vecchiaia.

Art. 21 Contributi del datore di lavoro

- **Attuale**
 - 1. Il datore di lavoro versa i contributi alla CPCL, per ogni assicurato dal momento della sua assicurazione e finchè rimane in servizio. Questo obbligo cessa tuttavia al termine del versamento del salario o delle indennità in caso di invalidità, al momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età, in caso di congedo non pagato, o quando decede.
 - 2. Fino al 31 dicembre successivo il 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data il datore di lavoro versa alla CPCL:
 - a) un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato;
 - b) un contributo per spese amministrative pari allo 0,15% del salario assicurato.
 - 3. Dal 1° gennaio successivo il 19° compleanno dell'assicurato il datore di lavoro versa alla CPCL:
 - A) un contributo pari al 18% del salario assicurato
 - B) un contributo per spese amministrative pari allo 0,15% del salario assicurato.
 - 4. Rimane invariato l'art. 115
- **Nuovo (in rosso)**
 - 1. Il datore di lavoro versa i contributi alla CPCL, per ogni assicurato dal momento della sua assicurazione e finchè rimane in servizio. Questo obbligo cessa tuttavia al termine del versamento del salario o delle indennità in caso di invalidità, al momento in cui gli viene versata una rendita per limiti d'età, in caso di congedo non pagato, o quando decede.
 - 2. Fino al 31 dicembre successivo il 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data il datore di lavoro versa alla CPCL:
 - a) un contributo ordinario pari al 2% del salario assicurato;
 - b) un contributo per spese amministrative pari allo 0,5% del salario assicurato.
 - 3. Dal 1° gennaio successivo il 19° compleanno dell'assicurato il datore di lavoro versa alla CPCL:
 - a) un contributo pari al 16% del salario assicurato
 - b) un contributo per spese amministrative pari allo 0,165% del salario assicurato.
 - 4. Rimane invariato l'art. 115

Art. 29 Adeguamento delle rendite

- **Attuale**

- 1. Tutte le rendite servite, ad eccezione della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli art.86 e 88 cpv 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli enti esterni, sono adeguate annualmente al costo della vita di una percentuale stabilita di anno in anno dal CdA secondo le possibilità finanziarie della CPCL. La compensazione fino all' 1% è tuttavia garantita. La decisione del CdA è commentata nei conti annuali o nel rapporto annuale della CPCL.
- 2. Se l'adeguamento all'evoluzione del costo della vita assegnato è inferiore al 1% e se l'onere che ne deriva determinato secondo le basi tecniche della CPCL, è inferiore al 3% del totale dei salari assicurati al momento dell'adeguamento, la relativa differenza viene accantonata in un conto di riserva al passivo del bilancio tecnico, per il finanziamento di eventuali futuri adeguamenti superiori all'1%.

- **Nuovo**

- 1. Tutte le rendite servite, ad eccezione della rendita a seguito di scioglimento anticipato del rapporto d'impiego ai sensi degli art.86 e 88 cpv 3 del ROD o per disposizioni adottate dagli enti esterni, sono adeguate annualmente al costo della vita di una percentuale stabilita di anno in anno dal CdA secondo le possibilità finanziarie della CPCL. La decisione del CdA è commentata nei conti annuali o nel rapporto annuale della CPCL.
- 2. Se la CPCL non fosse in grado di finanziare l'adeguamento con i propri mezzi, allora il datore di lavoro può, tramite versamenti unici, apportare il capitale di previdenza necessario all'adeguamento delle rendite.

Art. 38 importo della rendita

Attuale

- 1. L'importo annuo della rendita per limiti d'età è fissato in percento del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento, conformemente alla seguente tabella tenuto conto dell'età dell'assicurato
- 60 anni 6.80%
- 61 anni 7%
- 62 anni 7.2%
- 63 Anni 7.2%
- 64 anni 7.2%
- 65 anni 7.2%
- 2. L'età dell'assicurato è calcolata in anni e in mesi, per le frazioni di anni di età i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.
- 3. Questi tassi potranno essere rivisti dal CdA se il Consiglio Federale procede ad una modifica dell'aliquota minima di conversione secondo l'art. 14 LPP.
- 4. Rimane riservato l'art. 49 cpv 2.

Nuovo (in rosso)

- 1. L'importo annuo della rendita per limiti d'età è fissato in percento del capitale di risparmio costituito al momento del pensionamento, conformemente alla seguente tabella tenuto conto dell'età dell'assicurato :
- | | Uomini | Donne |
|-----------|--------|-------|
| • 60 anni | 5.85% | 5.85% |
| • 61 anni | 6 % | 6% |
| • 62 anni | 6.15% | 6.15% |
| • 63 Anni | 6.3% | 6.30% |
| • 64 anni | 6.45% | 6.60% |
| • 65 anni | 6.6% | |
- 2. L'età dell'assicurato è calcolata in anni e in mesi, per le frazioni di anni di età i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.
 - 3. Questi tassi potranno essere rivisti dal CdA qualora il tasso di interesse tecnico o la base tecnica secondo l'art. 118 cpv 1 dovessero cambiare.
 - 4. Rimane riservato l'art. 49 cpv 2.

Art.43 Importo della rendita

- **Attuale**
 - 1. Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il diritto alla rendita completa della CPCL. Al diritto della rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita parziale della CPCL.
 - 2. L'importo annuo della rendita completa d'invalidità è pari 7.2% del capitale di risparmio costituito al termine del versamento del salario o delle indennità aumentato degli accrediti di vecchiaia, senza interessi, che sarebbero stati attribuiti fino ai 65 anni se l'assicurato fosse rimasto in servizio fino a quella data in base al suo ultimo salario.
 - 3. Rimane riservato l'art. 49 cpv. 1
- **Nuovo (in rosso)**
 - 1. Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il diritto alla rendita completa della CPCL. Al diritto della rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita parziale della CPCL.
 - 2. L'importo annuo della rendita completa d'invalidità è pari 6.6% del capitale di risparmio costituito al termine del versamento del salario o delle indennità aumentato degli accrediti di vecchiaia, senza interessi, che sarebbero stati attribuiti fino ai 65 anni se l'assicurato fosse rimasto in servizio fino a quella data in base al suo ultimo salario.
 - 3. Rimane riservato l'art. 49 cpv. 1

Art. 49 Prestazioni future

- **Attuale**

- 1. Raggiunto il diritto a delle prestazioni d'invalidità ai sensi del presente statuto, l'importo annuo della rendita completa di invalidità è pari al 7.2% del capitale di risparmio costituito al momento dell'evento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.
- 2. Raggiunti i 65 anni , l'importo della rendita per limiti età è pari al 7.2% del capitale di risparmio costituito a quel momento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.
- 3. In caso di decesso del pensionato eventuali prestazioni ai supestiti sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.

- **Nuovo**

- 1. Raggiunto il diritto a delle prestazioni d'invalidità ai sensi del presente statuto, l'importo annuo della rendita completa di invalidità è pari al 6.6% del capitale di risparmio costituito al momento dell'evento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.
- 2. Raggiunti i 65 anni , l'importo della rendita per limiti età è pari al 6.6% del capitale di risparmio costituito a quel momento. Eventuali rendite per figlio sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.
- 3. In caso di decesso del pensionato eventuali prestazioni ai supestiti sono dovute conformemente alle relative disposizioni del presente statuto.

Art.116 ter-Aliquota di conversione transitoria

Per gli assicurati andati in pensione fra il 1° luglio 2010 ed il 31.12.2014 il tasso di conversione applicabile per il calcolo della rendita per limiti d'età corrisponde al tasso indicato nella seguente tabella:

Uomini	65	64	63	62	61	60
2010	7.1%	7.075%	7.05%	7.025%	6.833%	6.642%
2011	7%	6.95%	6.9%	6.85%	6.667%	6,483%
2012	6.9%	6.825%	6.75%	6.675%	6.5%	6.325%
2013	6.8%	6.7%	6.6%	6.5%	6.333%	6.167%
2014	6.7%	6.575%	6.45%	6.325%	6.167%	6.008%

Donne	64	63	62	61	60
2010	7.1%	7.05%	7.025%	6.833%	6.642%
2011	7%	6.9%	6.85%	6.6.667%	6.483%
2012	6.9%	6.75%	6.675%	6. 5%	6.325%
2013	6.8%	6.6%	6.5%	6.333%	6.167%
2014	6.7%	6.45%	6.325%	6.167%	6.008%

Art.116 quater - Assicurati con 60 anni e più al 30.06.2010

- Agli assicurati attivi che passano al beneficio della pensione per limiti d'età entro il 30.06.2010 vengono garantite le prestazioni previste dallo statuto in vigore fino al 31.12.2009.
- In deroga ai termini previsti dall'art. 36, gli assicurati attivi che al 30.06.2010 hanno raggiunto 60 e più anni, hanno facoltà di chiedere entro il 31.3.2010 il pensionamento anticipato ed andare in pensione entro il 30.06.2010 con la garanzia delle prestazioni previste dallo statuto in vigore fino al 31.12.2009.

Art. 118 - Base tecnica e tassi di interesse

- **Attuale**
- 1. Il tasso tecnico (attuariale) utilizzato dalla CPCL per calcolare gli impegni a favore dei pensionati è pari al 4%;
- 2. Il tasso d'interesse di mora applicabile alle prestazioni di libero passaggio corrisponde a quello fissato dal Consiglio Federale;
- 3. Il tasso di interesse applicabile per l'acquisto di prestazioni a rate è stabilito dal CdA;
- 4. Il tasso d'interesse applicabile alla remunerazione dei conti di risparmio è almeno il tasso stabilito dalla LPP.
- **Nuovo**
- 1. La CPCL utilizza a partire dal 31.12.2009 le basi tecniche VZ 2005 con un interesse tecnico del 3.5% per i calcoli attuariali;
- 1 bis, Il CdA può, dopo aver consultato il perito per la previdenza professionale, adottare nuove basi tecniche VZ;
- 2. Il tasso d'interesse di mora applicabile alle prestazioni di libero passaggio corrisponde a quello fissato dal Consiglio Federale;
- 3. Il tasso di interesse applicabile per l'acquisto di prestazioni a rate è stabilito dal CdA..

Tabella allegata

- **Attuale**
- Tabella per il calcolo della riduzione compensatoria (art, 52) della rendita per limiti d'età in seguito al versamento di un supplemento temporaneo di un importo annuo di fr. 1'000.- (uomini e donne):

Età	62	63	64	65
60	45.96	67.31	87.68	107.3
61	24	46.88	68.68	89.38
62		24.51	47.89	70.09
63			25.09	48.96
64				25.67
65				0

- L'età del pensionato è calcolata in anni e in mesi; per le frazioni di anni d'età i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.

- **Nuovo**
- Tabella per il calcolo della riduzione compensatoria (art, 52) della rendita per limiti d'età in seguito al versamento di un supplemento temporaneo di un importo annuo di fr. 1'000.- (uomini e donne):

Età	62	63	64	65
60	41.21	60.60	79.21	97.05
61	21.48	42.11	61.90	80.88
62		21.97	43.05	63.26
63			22.48	44.04
64				23.03
65				0

- L'età del pensionato è calcolata in anni e in mesi; per le frazioni di anni d'età i tassi sopra citati sono calcolati pro rata temporis.